



Città Metropolitana di Bari

Settore Socialità
Ufficio Scuola e Servizio Mensa

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLFETTA E LE CARTOLIBRERIE/LIBRERIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO (BUONO LIBRI).

CONVENZIONE TRA

L'Amministrazione Comunale di Molfetta C. F. 00306180720 rappresentata dalla Dott.ssa Lidia de Leonardis, elettivamente domiciliata presso il Comune di Molfetta, in qualità di Dirigente del Settore Socialità, la quale agisce per conto dell'Amministrazione stessa

E

L'esercizio commerciale denominato _____

Con sede in _____, alla Via _____, n. _____

Partita IVA _____

Rappresentante legale _____

Codice fiscale _____

Con la presente, facendo seguito alla manifestazione d'interesse da parte dell'esercente *de quo* acquisita agli atti d'ufficio, le Parti in questione concordano l'affidamento del servizio in questione il quale è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta, inderogabile ed inscindibile della presente convenzione come di seguito:

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto la fornitura dei libri scolastici agli alunni frequentanti le scuole secondarie di I e II grado (buono libri);

Art. 2

FINALITA'

L'adozione del buono libro digitale mira ad assicurare l'effettiva utilizzazione del contributo regionale da parte degli aventi diritto, nonché l'emersione e il contrasto di potenziali comportamenti distortivi sull'impiego dei contributi erogati

Art. 3

BUONI LIBRO

Tutte le cartolerie e librerie accreditate ed iscritte nell'apposito Albo saranno inserite nel sistema di gestione informatizzato dei buoni libri.

Il Comune di Molfetta si impegna a pubblicare sul proprio sito web l'elenco dei soggetti convenzionati ai quali le famiglie degli alunni possono rivolgersi per "spendere" il buono libro.

Il sistema digitalizzato genera automaticamente i buoni libro digitali, immediatamente disponibili e spendibili presso le cartolerie e/o librerie accreditate.

I buoni libro digitali:

- possono essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di libri di testo scolastici, relativi alla tipologia di scuola ed alla classe frequentata dall'alunno intestatario;
- non danno diritto a ricevere beni e/o prestazioni diversi da quelli previsti in convenzione;
- possono essere utilizzati anche per l'acquisto dei sussidi didattici. Per "sussidi didattici" devono intendersi esclusivamente i libri di testo in formato digitale ed i contenuti digitali integrativi forniti editorialmente a completamento dei libri di testo.

Art. 4

OBBLIGHI PER L'ESERCENTE CONVENZIONATO

L'esercente si obbliga a:

- garantire la fornitura dei libri di testo agli utenti aventi diritto, preventivamente convalidati dall'Ufficio Pubblica Istruzione, provvedendo con la massima sollecitudine alla consegna dei libri;
- registrarsi ed utilizzare la piattaforma digitale messa a disposizione dalla Regione Puglia, adeguando ogni adempimento in formato elettronico;
- non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo per la fornitura;
- collaborare tempestivamente ad eventuali controlli ed ispezioni da parte del Comune di MOLFETTA, volti alla verifica della corretta gestione della procedura.

Art. 5

OBBLIGHI PER IL COMUNE

Il Comune si obbliga a:

- concedere il buono libro agli aventi titolo individuati tra gli istanti che hanno presentato domanda sulla piattaforma regionale;
- rimborsare all'esercente l'equivalente dei buoni libro riguardanti la fornitura dei libri scolastici agli alunni frequentanti le scuole secondarie di I e II grado, precisando che è di esclusiva responsabilità dell'esercente la somministrazione di prodotti che non rientrano nelle suddette tipologie merceologiche.

Art. 6

CONDIZIONI

I buoni libro non danno diritto al resto in denaro.

In caso di acquisto di prodotti diversi da quelli autorizzati e rientranti nelle categorie merceologiche di libri di testo, l'Ente non procederà alla liquidazione.

Il convenzionamento non comporta per il Comune di MOLFETTA, alcun obbligo di richiesta di fornitura, atteso che la scelta dell'operatore economico è effettuata autonomamente e liberamente dal cittadino, secondo le regole del libero mercato.

Art 7

VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente intesa è la precisa e fedele espressione della loro volontà.

Il presente accordo ha la durata di n. 1 anno a partire dalla sottoscrizione dello stesso.

Dopo l'iscrizione, l'Operatore Economico è tenuto ad informare tempestivamente il Comune rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

Gli esercenti accreditati, in assenza di formale richiesta di cancellazione, saranno automaticamente confermati ogni anno, alle stesse condizioni e modalità di erogazione.

Tuttavia la cancellazione potrà avvenire d'ufficio in caso di perdita dei requisiti validi per la presente procedura.

Art. 8

MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai fini della liquidazione, la cartoleria/libreria provvederà a generare una fatture proforma indirizzata al Comune di MOLFETTA, corredata da un report riepilogativo di "buoni libro".

Gli importi previsti sulla fattura proforma dovranno coincidere con gli importi del rendiconto prodotto in automatico dal sistema. La fattura elettronica potrà essere emessa solo dopo aver ricevuto riscontro positivo sulla fattura proforma da parte dell'Ufficio Scuola e Servizio Mensa.

Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse al Comune di Molfetta, C.F. e Partita IVA 00306180720, Settore Socialità e dovranno contenere:

- il Codice Univoco Ufficio 54TQAM.
- l'oggetto: "Fornitura testi scolastici agli alunni delle scuole secondarie di I° e II° grado, anno scolastico" (scuola secondaria di I^ e II^ grado);
- il numero di libri consegnati per classi e tipologia di testo, con l'indicazione dei costi di copertina.

L'Ufficio Scuola e Servizio Mensa, previa verifica e controllo, provvederà alla liquidazione del corrispettivo.

La liquidazione verrà disposta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, eventuali contestazioni di irregolarità sospenderanno il predetto termine.

Art 9

RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale nell'ambito della realizzazione delle attività di vendita di propria competenza è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del GDPR-REG.UE 2019/679.

Art. 10

CONTROLLI

Il Comune effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni libro nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato agli articoli precedenti.

Art. 11

CONTROVERSIE

La competenza per eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione è del Foro di Trani restando esclusa ogni forma di arbitrato.

Art. 12

SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 13

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Molfetta, _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
CARTOLIBRERIA/LIBRERIA

IL DIRIGENTE
SETTORE SOCIALITA'
Dott.ssa Lidia de Leonardis
